SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIII LEGISLATURA ———

N. 1659

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1996

Modifiche al codice penale, recanti sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Con il diffondersi di ritmi di vita sempre più frenetici e, a volte, convulsi, in una società nella quale anche la sola e semplice impressione viene posta a fondamento di scelte e decisioni, che avrebbero esito diverso se sorrette da una meno sommaria informazione, anche la fedeltà del «titolo» al contenuto dell'articolo assume valenza di interesse pubblico, di estensione, diffusione e importanza tale da giustificare un intervento legislativo a tutela del diritto a ricevere una corretta informazione.

Tale argomento, cennato «di striscio» durante un convegno tenutosi a Roma il 19-20 ottobre 1993 a cura dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e Molise, con l'intervento del ministro Giovanni Conso, dette luogo ad un breve dibattito sulla necessità di sanzionare i responsabili delle informazioni scorrette contenute nei soli titoli, ma non fu seguito da proposte legislative.

Gli ordini professionali possono, è vero, valutare e sanzionare l'operato del singolo giornalista e la sua professionalità nel sintetizzare in un titolo, senza tradirne il significato, un testo redatto da un altro giornalista, ma quale lettore si rivolge ad essi per denunziare di essere stato ingannato da un titolo infedele rispetto al contenuto dell'articolo?

La persona diffamata può adire le vie legali per la tutela del proprio onore e decoro, ma il diritto del lettore anche superficiale, del lettore del «colpo d'occhio», quale tutela può avere? Chi può essere legittimato a rilevare la falsità e l'infedeltà della notizia contenuta nel titolo, in assenza di una norma che consenta a «chiunque» e non al solo diretto interessato di adire l'autorità giudiziaria?

Giusta quanto sopra premesso, si propone di introdurre sanzioni penali che, colpendo i «furbi», riconducano gli «operatori» dell'informazione entro binari di serietà e di correttezza; in particolare si propone di inserire nel codice penale, tra i delitti contro la pubblica fede, il testo di cui al presente disegno di legge. XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 479 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 479-bis. - (Falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa). - Chiunque redige il titolo di un articolo destinato alla stampa travisandone il contenuto e dando una informazione non vera è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».